



Direzione Provinciale di Livorno



tra:

- AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

e

- omissis



ATTO DI DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI CREDITI ERARIALI NELL'AMBITO DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

(ex artt. 57 e 63 CCII)

Tra

l'**Agenzia delle Entrate**, Direzione Provinciale di Livorno, nella persona della Direttrice Provinciale *pro tempore*, *omissis*,

e

la società "omissis"

Visto l'art. 60 del Dlgs 14/2019;

Visto l'art. 63 del Dlgs 14/2019;

Vista la circolare delle Entrate n. 40/E del 18/04/2008:

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10/04/2009;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 23/07/2018;

Vista la Circolare n. 34 del 29/12/2020;

Visto l'art. 23, comma 37, del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011;

Su parere conforme della Direzione Regionale della Toscana del 15/02/2023

Premesso che:

In data 12/07/2023 la società (**omissis**), esercente l'attività di (omissis) ha presentato una proposta di accordo di ristrutturazione del debito agevolato formulato ai sensi dell'art. 57 e ss del D.lgs 14/2019.

Il professionista (omissis), Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, con Studio in Livorno (LI), in qualità di esperto indipendente designato dal debitore, ha rilasciato l'attestazione così come previsto dall'art. 54 del Dlgs 14/2019 in merito:

- 1. alla veridicità dei dati aziendali;
- 2. alla fattibilità dell'accordo;
- 3. alla sua **idoneità** ad assicurare l'integrale pagamento dei *creditori estranei*;
- 4. alla verifica della **convenienza** del trattamento proposto all'erario rispetto all'alternativa disgregativa e liquidatoria del fallimento.



L'Agenzia ha preso atto che la società presenta i requisiti richiesti dall'art. 1 della Legge Fallimentare e che la stessa versa in uno stato di crisi tale da rendere necessario il presente accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD).

E' stata valutata l'effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto alle attività di esecuzione coattiva anche nell'ipotesi di avvio di procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Società, tenuto conto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali. L'Agenzia ritiene sussistenti validi motivi per addivenire alla transazione dei tributi oggetto del presente atto, secondo le condizioni e i termini quivi previsti.

La Società risulta debitrice per tributi, sanzioni e accessori amministrati dall'Agenzia delle Entrate relativi ai periodi d'imposta fino al 2022 e per le imposte maturate fino a luglio 2023 (periodo rientrante nell'accordo di ristrutturazione) della somma di 434.776,56, al netto degli interessi di mora pari ad € 41.141,47; risulta inoltre debitrice degli aggi e delle altre eventuali spettanze dell'Agente della Riscossione connesse ai ruoli nei quali i tributi a debito di cui trattasi sono stati iscritti;

Più nel dettaglio, il debito tributario accumulato dalla Società (omissis) si attesta nella misura di € 434.776,56, di cui € 49.343,93 per crediti non ancora a ruolo ed € 385.432,63 (non comprensivi di aggio e spese di notifica pari ad € 28.822,12) per somme iscritte a ruolo e già cartellizzate.

La ricorrente propone il ristoro nella misura del 30% per i crediti erariali.

Tale soddisfazione verrebbe attuata in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'omologa.

In sede di valutazione dell'accordo, l'Agenzia, alla luce della Circolare n. 40/E del 18/04/2008, nonché della Circolare 34/E del 29/12/2020, ha operato un raffronto tra la proposta di definizione del trattamento dei crediti erariali e le concrete possibilità di soddisfazione nell'ipotesi di esecuzione coattiva o di alternativa fallimentare, giungendo alla conclusione che il grado di soddisfazione dei crediti proposto nel piano sia comunque superiore a quello ottenibile in sede liquidatoria.

In considerazione di tutto quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate, DP di Livorno aderisce al presente accordo, sulla base della documentazione prodotta dalla società, riscontrata:

- l'effettiva sussistenza dei requisiti formali e procedimentali previsti dagli articoli 57 e ss del D.lgs 14/2019:
- l'effettiva sussistenza dello stato di crisi della Società;
- l'effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto alle attività di esecuzione coattiva, anche nell'ipotesi di avvio di procedura concorsuale per liquidazione giudiziale, tenuto conto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché della tutela degli interessi erariali.

L'esposizione per debiti fiscali della società (omissis) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed Agenzia Entrate - Riscossione, al momento della presentazione della domanda, ammontava ad <u>euro € 398.412,53</u>, come indicato nell'attestazione del professionista e nella proposta di transazione fiscale ex art. 63 del D.lgs 14/2019.



Come specificato nella seguente tabella vengono indicati i debiti erariali risultanti dalle certificazioni di ADE e ADER:

Creditore	Privilegio	Chirografo		
Agenzia Entrate Riscossione	428.111,91	28.633,93		
Agenzia Entrate non a ruolo	14.810,97			
Totale	442.922,88	28.633,93*		

^{*}Nella certificazione redatta da ADER in data 02/08/2023 risultano € 41.141,47 di interessi di mora, € 188,16 di diritto di notifica, € 1.349,65 di spese tabellari ed € 28.633,93 di oneri di riscossione riferiti ai tributi erariali.

Nello specifico, sotto riportiamo il debito erariale iscritto a ruolo certificato da ADER:

Totale debito TRIBUTARIO iscritto a ruolo								
	Importo	Proposta 30%						
Tributo	385.432,63 €							
Interessi di mora	41.141,47 €							
Oneri di riscossione	28.633,93 €							
Diritti di notifica	188,16 €							
Spese tabellari	1.349,65 €							
Spese a piè di lista	0,00€							
(Debito in CHIROGRAFO)	34.083,18 €							
(Debito in PRIVILEGIO)	422.662,66 €							
Totale debito tributario iscritto a ruolo	456.745,84 €	137.023,75 €						

E quello certificato per i debiti erariali non ancora iscritti a ruolo da ADE:

Certificazione riportata nell'attestazione del professionista

Totale debito Agenzia Delle Entrate DP Livorno							
	Importo	Proposta 30%					
Totale debito tributario non iscritto a ruolo	€ 12.979 , 90	3.893,97 €					



Certificazione rilasciata da AE (Dp Livorno) in data 28/07/2023 (prot.)



Allegato a CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI

Codice fiscale

Denominazione:

PROSPETTO DEBITI TRIBUTARI

(Art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

A - Tipologia atto	B - Identificativo atto	C - Anno imposta	D - Data di notifica o consegna	E - Importo residuo dovuto (a)	F - Importo residuo dovuto non definitivo (b)	G - Istituti definitori AdE	H - Istituti definitori AdER	I - Dilazione	L - Importo sospeso	M - Importo in contenzioso (c)
Comunicazione esiti 54 bis		2022	07/07/2023	1.448,03						
Comunicazione esiti 54 bis		2022	14/02/2023	8.045,24						
Comunicazione esiti 54 bis		2022	20/11/2022	2.012,66						
Locazioni pluriennali		2023	14/06/2023	192,96						
Locazioni pluriennali		2023	14/06/2023	190,08						

Occorre fare presente che successivamente alla presentazione della proposta transattiva le partite di debito indicate nella certificazione fornita da AE sono state iscritte a ruolo e consegnate ad ADER per la cartellizzazione (come si può vedere nella tabella sotto riportata, incrociando l'identificativo atto con il numero di partita), ad eccezione della partita di debito riferita all'identificativo atto nr. (omissis) per un importo pari ad € 1.448,03.

Per una migliore comprensione si riportano le partite di ruolo non presenti negli estratti di ruolo confluiti nella certificazione di ADER per un importo pari ad € 11.989,23.

Anno imposta	Ufficio	Tipo modello	Tipo atto	Partita	Data consegna	Cartella	Data notifica	Carico a ruolo	Importo residuo		
2023	TZ5	VPM	36	VRA00002683/D	10/02/2024			4.537,20	4.537,20	LI.PE TRIMESTRE	
2023	TZ5	IM	36	IRA00000091/D	25/09/2023	06120230010839433	18/10/2023	1.399,45	1.399,45	SANZIONI E INTERESSI IVA LI.PE I TRIMESTRE	
2022	TZ5	VPM	36	VQA00016469/D	10/02/2024			3.383,00	3.383,00	LI.PE III TRIMESTRE IVA	*
2022	TZ5	LPM	14	23001A000026000	10/12/2023	06120230012713783	26/01/2024	197,39	197,39	Locazione 3T 78 ANNO 2017	
2022	TZ5	IM	36	IQA0000273/D	10/04/2023	06120230004539588	en dri i	1.056,40	1.056,40	SANZIONI E INTERESSI IVA LI.PE II E III TRIMESTRE	**
2021	TZ5	IM	36	IKA00004572/D	10/02/2024			1.212,64	1.212,64	IVA ANNUALE	
2021	TZ5	LPM	14	23001A000025000	10/12/2023	06120230012713783	26/01/2024	203,15	203,15	Locazione 3T 78 ANNO 2017	
TOTALE									11.989,23€		

^{*} Dall'importo iscritto a ruolo pari ad € 10.595 sono state sottratte le imposte (€ 7.212.02) che la Parte aveva attestato a titolo di IVA per la liquidazione del secondo trimestre dell'anno d'imposta 2022

Inoltre occorre puntualizzare che nel perimetro del presente accordo sono ricompresi i debiti tributari eventuali che scaturiranno da dichiarazioni/atti/avvisi per anni d'imposta antecedenti alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale e che ad oggi non risultano ancora presenti in A.T.

Pertanto, sulla base delle liquidazioni effettuate dal competente Ufficio Territoriale di (omissis) risultano - per l'anno d'imposta 2023 – debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per tributi non ancora iscritti a ruolo come riportati dalla seguente tabella, che si vanno ad aggiungere al debito attestato.

^{**} Dall'importo iscritto a ruolo pari ad € 3.378,07 sono state sottratti le sanzioni e gli interessi (€ 2.321,67) che la Parte aveva attestato a titolo di sanzioni e interessi IVA per la liquidazione del secondo trimestre a.i 2022



ANNO	MODELLO	IVA	SANZIONI	INTERESSI	TOTALE	
2023	LI.PE II TRIMESTRE	10.211,04€	1.021,10€	129,25€	11.361,39€	

Pertanto, considerato che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:

- 1. La Società (omissis) assume, esplicitamente e fin da oggi, l'impegno vincolante il cui inadempimento è motivo di risoluzione di diritto ex art 63 del D.lgs 14/2019 e causerà la decadenza dell'Agenzia dagli obblighi assunti, con contestuale e immediata reviviscenza dell'intero credito di garantire il regolare assolvimento degli obblighi derivanti dal presente atto di definizione del trattamento dei debiti erariali e il regolare e tempestivo assolvimento degli obblighi futuri.
- 2. L'Agenzia, in applicazione del disposto degli artt. 57 e 63 del D.lgs 14/2019, consente che la Società provveda all'estinzione dei debiti amministrati dalla stessa Agenzia, come meglio specificati al successivo punto 3.
- 3. L'importo del debito originario è pari ad euro 398.412,53 (come riportato nell'attestazione e nella proposta di transazione fiscale) a cui va aggiunto il debito erariale riferito ai debiti non ancora iscritti a ruolo ed alle partite di ruolo non ricomprese nella certificazione di ADER pari ad € 24.798,42 ed agli interessi di mora pari ad € 41.141,70. A fronte di tali somme la (omissis) effettuerà:
 - a) il pagamento nella misura del 30% per i crediti erariali comprensivi degli interessi di mora (€ 385.432,63+12.979,90+1.448,03+11.989,23+11.361,39+41.141,47 = 464.352,65). Tale soddisfazione verrà attuata entro 90 giorni dall'omologa per un totale di € 139.305,80 in favore dell'Erario;
 - b) il pagamento del 30% degli oneri di riscossione, spese tabellari e diritti di notifica (28.633,93+1.349,65+188,16=30.171,74. Tale soddisfazione verrà attuata entro 90 giorni dall'omologa per un totale di € 9.051,53 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.

Riassumendo, l'accordo prevede <u>il pagamento ad AE e AER della complessiva somma</u> <u>di euro 148.357,33</u>, con una soddisfazione del credito verso l'erario e verso oneri e accessori di competenza dell'Agente della riscossione pari al 30% del complessivo, considerate sanzioni, interessi e oneri di riscossione; conseguentemente una percentuale di falcidia complessiva pari al 70%:

4. In linea con quanto sancito dal D.lgs 14/2019, per l'Agente della Riscossione vigerà il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, per quanto riguarda il debito oggetto del presente accordo interamente iscritto a ruolo. A tal fine, tutti i ruoli, saranno oggetto di provvedimento di sospensione amministrativa.

La società (**omissis**) effettuerà il pagamento di cui al punto
3.a e punto 3.b mediante versamento sul conto corrente bancario, intestato a: **Agenzia delle Entrate** – **Riscossione**, Coordinate bancarie IBAN:



(omissis), Causale: (omissis) Agenzia Entrate - Riscossione, ricevuti i pagamenti previsti a 15 giorni, provvederà ad imputarli in pagamento dell'imposta e dell'aggio dovuti in base al presente accordo.

- 5. La Società si obbliga irrevocabilmente a provvedere al pagamento degli importi di cui al precedente punto 3, secondo le modalità e nel rispetto dei termini ivi previsti, nonché ad assicurare l'assolvimento degli obblighi tributari non oggetto del presente atto entro i relativi termini di scadenza o nel limite massimo previsto dall'istituto del ravvedimento.
- **6.** Le parti convengono espressamente che la presente transazione non ha natura né effetti novativi degli esistenti citati crediti.
- 7. II presente atto si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza necessità di atti di messa in mora, con conseguente immediato ripristino dell'intera originaria posizione creditoria dell'Agenzia delle Entrate nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento totale o parziale delle somme indicate al punto 3, entro (90) giorni rispetto alla scadenza prevista;
 - b) in caso di assoggettamento della ditta individuale a procedura concorsuale e/o di mancata omologa dell'accordo di ristrutturazione;
 - c) mancato assolvimento degli obblighi tributari correnti entro i relativi termini di scadenza o nel termine massimo previsto dall'istituto del ravvedimento;
- 8. L'Agenzia si riserva la possibilità di procedere ad accertamento ed iscrivere a ruolo, nonché affidare il carico esecutivo, nei termini previsti dalla legge, le ulteriori somme che risultassero dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che hanno generato il debito oggetto del presente accordo, anche se riferibili a periodi di imposta per i quali si è proceduto ad emettere avvisi di accertamento, ed operare iscrizioni a ruolo oggetto del presente atto (purché non si tratti di fattispecie oggetto di risultanze già agli atti dell'Agenzia), dunque anche per periodi pregressi per i quali non siano decorsi i termini di decadenza previsti dalle leggi tributarie, senza che ciò costituisca causa risolutiva di cui al punto 9.
- 9. L'avvenuta esecuzione integrale del presente accordo e, in particolar modo, l'avvenuto integrale pagamento degli importi di cui al punto 3, sarà idonea a produrre gli effetti previsti dalla vigente normativa e, con essi, quello di soddisfare integralmente ogni pretesa dell'Agenzia, anche a titolo risarcitorio, comunque connessa e limitatamente al debito fiscale consolidato e agli inadempimenti tributari che lo hanno generato.
- 10. L'Agenzia si riserva, altresì, di assumere le opportune iniziative a maggior tutela degli interessi erariali nell'ipotesi in cui, in presenza di dichiarazione sostitutiva attestante che la documentazione prodotta rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa con particolare riferimento alle poste dell'attivo del patrimonio come



richiesto dal sesto comma dell'art. 57 del D.lgs 14/2019- verifichi che sia stato dolosamente aumentato il passivo ovvero sottratta o dissimulata parte dell'attivo.

Livorno, lì 29/02/2024

Il Direttore R.F.

(omissis) (*)

(firmato digitalmente)

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale

Per AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE IL DIRETTORE REGIONALE

(omissis)

(firmato digitalmente)

Per (omissis)

Avv. Biagio Riccio (firmato digitalmente)